



# COMUNE DI MORBIO INFERIORE

## Ordinanza municipale sui piccioni

(del 11 ottobre 2004)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

visti gli artt. 107 lett. b), c) LOC , 24 e 25 RALOC

### ordina

Scopo	<b>Art. 1</b> La presente ordinanza persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini dal diffondersi di malattie virali trasmesse all'uomo dai piccioni, tramite un controllo sulla popolazione degli stessi. Essa intende altresì tutelare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di una colonia eccessivamente numerosa di piccioni.
Campo di applicazione	<b>Art. 2</b> La presente ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Morbio Inferiore
Messa in opera	<b>Art. 3</b> Il Municipio potrà provvedere alla messa in opera di piccionaie pubbliche sul territorio comunale, dove i piccioni vengono nutriti con mangimi adeguati.
Foraggiamento	<b>Art. 4</b> Il foraggiamento dei piccioni è vietato, se non in prossimità delle piccionaie. Sono esclusi dal divieto gli allevamenti privati.
Contravvenzioni	<b>Art. 5</b> Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.
Entrata in vigore	<b>Art. 6</b> La presente ordinanza è immediatamente pubblicata all'albo comunale ed entra in vigore il 1. novembre 2004

Per il Municipio

Il Sindaco  
Claudio Ceppi

Il Segretario  
Giovanni Keller

Adottata con risoluzione municipale no 503 dell'11 ottobre 2004

Pubblicata all'albo comunale dal 15 al 29 ottobre 2004

Testo aggiornato al 13 ottobre 2004